

COPIA**DELIBERA COMMISSARIALE N. 16 DEL 27/01/2020**

OGGETTO: Sentenze Corte di Cassazione del 23/10/2019, n. 27099 e 27101 Rimborsio delle addizionali sulla fornitura di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 Incarico per costituzione in mora e diffida ad adempiere ed eventuale azione legale.-

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisette** del mese di **gennaio**, alle ore 8.30 (**27.01.2020**), negli uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Rag. Cristiano Carrus, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 81 del 05.08.2019, con l'assistenza del Segretario Dott. Maurizio Scanu - Direttore Generale dell'Ente,

VISTA la circolare C.E.A. – Consorzio Energia Acque - n. 58 del 21/1/2020 – Acquisita al Protocollo in data 22/1/2020 col n. 672 – C.E.A. – Consorzio Energia Acque – con la quale si comunica che, a seguito dell'azione promossa da talune Aziende, ai fini del recupero di quanto indebitamente versato, la Corte di Cassazione, con sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019, ha dichiarato l'inapplicabilità delle norme istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE), confermando il diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato;

CONSIDERATO che, in conseguenza, chiunque abbia pagato negli anni 2010/2011 può chiedere alla Società fornitrice di energia elettrica la restituzione delle somme indebitamente versate;

CONSIDERATO che il C.E.A., quale atto interruttivo dei termini di prescrizione che, diversamente, inizierebbero a produrre i loro effetti già a decorrere dal corrente mese di gennaio, ha provveduto, con lettera prot. n. 24 del 17/1/2020, alla costituzione in mora del fornitore di energia elettrica e richiesto il rimborso delle addizionali pagate dai consorziati per detti anni;

VISTI i conteggi effettuati dal C.E.A. dai quali risulta che questo Ente ha versato a ENEL ENERGIA S.p.A. un importo di € 177.678,50 per l'anno 2010 e € 208.770,75 per il 2011;

VISTA la citata circolare n. 58 del 21/1/2020 con la quale il C.E.A. – Consorzio Ente Acque – chiede a questo Ente di manifestare l'interesse all'adesione alla costituzione in mora e diffida ad adempiere e, nel caso di risposta di diniego da parte di ENEL ENERGIA S.p.A., a eventuale disponibilità a dare mandato a consulenti legali o tributari di propria fiducia per dar seguito a detta iniziativa, sottoscrivendo una lettera di incarico allegata alla stessa;

RITENUTO opportuno aderire a detta iniziativa;

SENTITO il Direttore Generale che esprime parere favorevole;

VISTA la L.R. 6/2008 "Legge quadro dei Consorzi di Bonifica";

DELIBERA

COPIA**DELIBERA COMMISSARIALE N. 16 DEL 27/01/2020**

OGGETTO: Sentenze Corte di Cassazione del 23/10/2019, n. 27099 e 27101 Rimborsio delle addizionali sulla fornitura di energia elettrica per gli anni 2010 e 2011 Incarico per costituzione in mora e diffida ad adempiere ed eventuale azione legale.-

L'anno **duemilaventi**, il giorno **ventisette** del mese di **gennaio**, alle ore 8.30 (**27.01.2020**), negli uffici della sede consortile di Oristano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Rag. Cristiano Carrus, tale nominato con D.P.G.R.S. n° 81 del 05.08.2019, con l'assistenza del Segretario Dott. Maurizio Scanu - Direttore Generale dell'Ente,

VISTA la circolare C.E.A. – Consorzio Energia Acque - n. 58 del 21/1/2020 – Acquisita al Protocollo in data 22/1/2020 col n. 672 – C.E.A. – Consorzio Energia Acque – con la quale si comunica che, a seguito dell'azione promossa da talune Aziende, ai fini del recupero di quanto indebitamente versato, la Corte di Cassazione, con sentenze n. 27099/2019 e n. 27101/2019 del 23/10/2019, ha dichiarato l'inapplicabilità delle norme istitutive dell'addizionale provinciale sull'accisa sull'energia elettrica, abrogata nel 2012, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria (Direttiva 2008/118/CE), confermando il diritto di richiedere il rimborso di quanto indebitamente versato;

CONSIDERATO che, in conseguenza, chiunque abbia pagato negli anni 2010/2011 può chiedere alla Società fornitrice di energia elettrica la restituzione delle somme indebitamente versate;

CONSIDERATO che il C.E.A., quale atto interruttivo dei termini di prescrizione che, diversamente, inizierebbero a produrre i loro effetti già a decorrere dal corrente mese di gennaio, ha provveduto, con lettera prot. n. 24 del 17/1/2020, alla costituzione in mora del fornitore di energia elettrica e richiesto il rimborso delle addizionali pagate dai consorziati per detti anni;

VISTI i conteggi effettuati dal C.E.A. dai quali risulta che questo Ente ha versato a ENEL ENERGIA S.p.A. un importo di € 177.678,50 per l'anno 2010 e € 208.770,75 per il 2011;

VISTA la citata circolare n. 58 del 21/1/2020 con la quale il C.E.A. – Consorzio Ente Acque – chiede a questo Ente di manifestare l'interesse all'adesione alla costituzione in mora e diffida ad adempiere e, nel caso di risposta di diniego da parte di ENEL ENERGIA S.p.A., a eventuale disponibilità a dare mandato a consulenti legali o tributari di propria fiducia per dar seguito a detta iniziativa, sottoscrivendo una lettera di incarico allegata alla stessa;

RITENUTO opportuno aderire a detta iniziativa;

SENTITO il Direttore Generale che esprime parere favorevole;

VISTA la L.R. 6/2008 "Legge quadro dei Consorzi di Bonifica";

DELIBERA